



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Con la collaborazione di:

ENEA

Agenda nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



**CONVEGNO ON LINE
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024, ORE 14.30 - 17.30**

Comunità Energetiche Rinnovabili e Autoconsumo Diffuso: Aspetti Giuridici, Economici e Progettuali

DOTT. GIACOMO LOSCALZO

AESS - Area Legale

giacomo.loscalzo@aessenergy.it


www.aessenergy.it



Chi siamo

AGENZIA
PER L'ENERGIA
E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

AESS



Nata nel 1999 con il supporto del Programma Europeo SAVE II, AESS è un'Associazione no-profit legalmente riconosciuta che opera per lo sviluppo energetico sostenibile del nostro territorio.

Ad oggi conta più di 170 soci

AGENZIA
PER L'ENERGIA
E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE

AESS



**RIGENERAZIONE
URBANA**



**EFFICIENZA
ENERGETICA**



**COMUNITÀ
ENERGETICHE**



**MOBILITÀ
SOSTENIBILE**



AZIONI PER IL CLIMA



ACADEMY



ASSISTENZA PNRR



**OSSERVATORIO
APPALTI PUBBLICI**

Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile?

- a) **La comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile** è un soggetto giuridico autonomo
- b) si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** ed è effettivamente controllato da membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c) l'obiettivo principale è **fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, **piuttosto che profitti finanziari**;
- d) si basa sul concetto di **energia condivisa e autoconsumo virtuale**

Membri di una Comunità Energetica Rinnovabile

I membri della CER possono essere:

Soggetti intestatari di un POD, nello specifico:

- Cittadini
- piccole e medie imprese (PMI)
- Enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali e le amministrazioni locali presenti nell'elenco ISTAT
- gli enti di ricerca
- gli enti religiosi
- enti del terzo settore e di protezione ambientale

con **esplicita eccezione di:**

- Grandi Imprese
- Società di produzione e commercializzazione di energia elettrica (codici ATECO prevalenti 35.11.00 e 35.14.00)

I membri che possono esercitare poteri di controllo:

- Persone fisiche
- PMI (no attività prevalente far parte della CER)
- Associazioni con personalità giuridica di diritto privato
- Enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali,
- Enti di ricerca e formazione
- Enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale
- Amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT

Membri di una Comunità Energetica Rinnovabile

- a) Mantengono la titolarità del POD e il proprio contratto di fornitura elettrica;
- b) La partecipazione è aperta e volontaria;
- c) I produttori mantengono la titolarità del RID, ma possono farlo incassare alla CER;
- d) Possono essere soci anche senza registrazione di un POD ai fini della condivisione;
- e) Possibilità di contribuire alla CER in qualità di c.d. «Produttore terzo», conferendo affinché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa

Il ruolo delle Imprese in una CER

- a) Membro consumatore:** le PMI sono fondamentali nella stabilizzazione dell'energia condivisa, in quanto spesso i loro consumi sono molto elevati e concentrati nelle ore di produzione degli impianti fotovoltaici

- b) Membro produttore:** le PMI spesso hanno la disponibilità di aree e superfici nelle quali installare impianti medio-grandi e possono contribuire alla CER con i loro consumi

- c) Membro non cliente finale:** le PMI, così come gli altri membri ammessi dalla normativa, possono essere soci della CER anche senza essere clienti finali e senza contribuire con la propria produzione/consumo (es: PMI socia sovventrice della CER)

- d) Produttore Terzo:** le PMI che non intendono entrare a far parte della compagine sociale, possono mettere a disposizione della CER (a titolo oneroso o gratuito) l'energia prodotta e immessa in rete dai propri impianti, contribuendo alla quota di energia condivisibile

Valori di soglia qualora siano presenti membri «imprese»

Qualora vi siano soci imprese, la redistribuzione dell'incentivo eccedente le seguenti quote di energia condivisa, dovrà essere destinata ai soci consumatori o a finalità sociali ambientali per il territorio:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE **su base annuale.**

Potrebbero instaurarsi dinamiche interessanti tra CER a traino privato con altre a traino pubblico per la destinazione degli «extra proventi»

Il ruolo del Referente

Chi è il Referente?

Ai sensi delle nuove Regole Operative GSE, **il ruolo di Referente può essere svolto:**

- 1) dalla **medesima comunità**, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale;
- 2) da un **produttore membro** della CER;
- 3) da un **cliente finale membro** della CER;
- 4) da un **produttore “terzo”** di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento


Quali sono i suoi compiti?

- **Gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione**, al trattamento dei dati e a **sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici** previsti dal suddetto servizio;
- Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste, **il Referente è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni**, informandone preventivamente i relativi clienti finali e produttori;
- Ricevimento **di tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi**, ivi comprese le **eventuali richieste di integrazione documentale** o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica;
- Al **Referente verranno intestate le fatture attive emesse dal GSE** relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è poi deputato a emettere fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.
- **Intestazione di tutte le fatture attive emesse dal GSE** relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è poi deputato a emettere fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti;

Risoluzione AdE n. 37/2024

- Tariffa incentivante **non qualificabile come «utile»** in CER no profit;
- **ok a ripartizione degli incentivi** ai membri/associati in forza del mandato senza rappresentanza previsto dal TIAD (**non costituisce un aggiramento del divieto di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/17**);
- rilevanza fiscale delle somme ricevute da valutare in base alla natura giuridica e fiscale del singolo membro/associato;
- Proventi vendita di energia **non distribuibili**;
- Rimane da chiarire definitivamente, alla luce delle nuove Regole Operative GSE, se nel «computo» dei 200 kW siano compresi solo gli impianti per i quali la CER ETS sia qualificabile come produttore o se debbano essere considerati anche quelli degli associati/membri

Tavolo Governance ENEA – Modelli giuridici applicabili alle CER



Quale modello scegliere? - Alcune valutazioni preliminari

- 1) **Attività CER che si intendono svolgere** (attività commerciale/non commerciale prevalente)
- 2) **Potenza degli impianti** che si prevede di mettere in disponibilità alla CER
- 3) **Tipologia di membri coinvolti** in fase di costituzione (in particolare, va posta particolare attenzione in caso di presenza di Enti Locali tra il nucleo di membri fondatori)

Focus - le Entità Giuridiche CER più utilizzate



	Associazione non riconosciuta	Associazione riconosciuta	Cooperativa a scopo mutualistico	Fondazione di partecipazione
Costo costituzione	<p>€ 350,00 + Eventuali spese professionisti</p> <p>Può essere richiesta l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del terzo Settore (qualifica di ETS)</p>	<p>Almeno € 15.000 di conferimento per riconoscimento personalità giuridica (varia a seconda delle Prefetture e della singola disciplina Regionale) + eventuali spese professionisti</p> <p>Può essere richiesta l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del terzo Settore (qualifica di ETS) (almeno 15.000 €)</p>	<p>Quota associativa minima = 25€</p> <p>E' consigliabile costituire una Cooperativa con un capitale sociale di almeno € 3000 più le spese per notaio, iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio e all'Albo nazionale delle cooperative, apertura della partita IVA, acquisto e vidimazione dei libri sociali e dei registri contabili</p>	<p>Minimo € 30.000 di conferimento per personalità giuridica (varia a seconda delle Prefetture e della singola disciplina Regionale) + spese professionisti (va costituita con atto pubblico)</p> <p>Può essere richiesta l'iscrizione al Registro degli Enti del terzo Settore (qualifica di ETS) (almeno 30.000 €)</p>
Numero minimo di soci fondatori	<p>2 (ma si consiglia 3 per coprire tutte le cariche del Consiglio Direttivo, ossia Presidente, Vicepresidente e Segretario)</p>	<p>2 (ma si consiglia 3 per coprire tutte le cariche del Consiglio Direttivo, ossia Presidente, Vicepresidente e Segretario)</p>	<p>3 (se costituita solo da persone fisiche); 9 (se costituita da persone fisiche e persone giuridiche)</p>	<p>2, benché rimanga formalmente un atto unilaterale (costituzione congiunta).</p>
Autonomia patrimoniale	<p>Imperfetta (risponde delle obbligazioni assunte dall'associazione, oltre che l'associazione stessa, chiunque agisca in nome e per conto dell'associazione con il proprio patrimonio)</p>	<p>Perfetta (risponde delle obbligazioni assunte dall'ente solo l'ente stesso con il proprio patrimonio)</p>	<p>Perfetta (risponde delle obbligazioni assunte dall'ente solo l'ente stesso con il proprio patrimonio)</p>	<p>Perfetta (risponde delle obbligazioni assunte dall'ente solo l'ente stesso con il proprio patrimonio)</p>

Associazione non riconosciuta

Pro

Presenta costi di costituzione e gestione più bassi.

E' possibile richiedere il riconoscimento della personalità giuridica in un secondo momento, modificando lo statuto con atto pubblico dal notaio e versando i conferimenti (almeno 15.000 euro, ma il conferimento minimo varia a seconda delle Prefetture e della singola disciplina Regionale).

Possibilità di ottenere la qualifica di ETS e di ripartizione degli incentivi
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/24)

Contro

Non vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori: chi agisce per conto dell'ente risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio (particolarmente rischioso per gli Enti Pubblici).

Priva di autonomia patrimoniale perfetta (rischi economici e di responsabilità troppo alti per i Comuni).

E' consigliabile mantenere la CER priva di asset di proprietà (no impianti intestati alla CER).

Scarsa «bancabilità» per prestiti o finanziamenti.

Per gli enti pubblici, da valutare la possibilità di avere poteri di controllo qualora si decida di iscrivere l'associazione al RUNTS per la qualifica di ETS (note direttoriali MILPS n. 2243/20 e 18224/21).

L'iva non è deducibile.

Associazione Riconosciuta



Pro

Costo di costituzione più alto rispetto all'associazione non riconosciuta (almeno 15.000 euro, ma il conferimento minimo varia a seconda delle Prefetture e della singola disciplina Regionale), ma autonomia patrimoniale perfetta

Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico).

Possibilità di ottenere la qualifica di ETS e di ripartizione degli incentivi (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 37/24)

Contro

Se l'associazione ha impianti di potenza complessiva inferiore a 200 kW, la CER è qualificabile come ente non commerciale (art. 119 dl 34/20)

Ad oggi, Rimane da chiarire definitivamente, alla luce delle nuove Regole Operative GSE, se nel «computo» dei 200 kW siano compresi solo gli impianti per i quali la CER ETS sia qualificabile come produttore o se debbano essere considerati anche quelli degli associati/membri

Per gli Enti pubblici, da valutare la possibilità per di avere poteri di controllo qualora si decida di iscrivere l'associazione al RUNTS per la qualifica di ETS: sono in corso valutazioni con i RUNTS circa i divieti di controllo e influenza dominate di Ente Pubblico in un Ente ETS (note direttoriali n. 2243/20 e n. 18224/21)

L'iva non è deducibile

Fondazione di partecipazione



Pro	Contro
<p>È stata ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti in caso di partecipazione pubblica (si veda Delibera Corte dei Conti n. 77/2023/PASP). Non si pongono temi particolari per la partecipazione del Comune e il conferimento degli impianti.</p>	<p>È una forma atipica di fondazione, non vi è una disciplina compiuta né tipizzazione nel codice civile o nel Codice del terzo settore, ma la disciplina è da ricondursi a quella delle Fondazioni</p>
<p>È possibile prevedere una forma di partecipazione qualificata da parte del Comune.</p>	<p>Necessaria costituzione con atto pubblico: costi di costituzione (almeno 30.000 euro, ma il conferimento minimo varia a seconda delle singole discipline Regionali) e gestione importanti.</p> <p>Stessi problemi previsti per le associazioni per la qualifica di ETS in caso di partecipazione di un Ente pubblico</p>
<p>Possibilità di diversificazione dei poteri di governance in base alle scelte dei fondatori senza perdere la qualifica di ente non commerciale</p>	<p>In caso di partecipazione pubblica, la Fondazione è tenuta all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (Deliberazione FVG/22/2019/PAR Corte dei Conti)</p>

Cooperative a scopo mutualistico



<u>Pro</u>	<u>Contro</u>
<p>È una forma maggiormente idonea in caso di comunità più grandi e con l'obiettivo di fornire servizi aggiuntivi ai soci in futuro (flessibilità elettrica, interventi di efficienza energetica, vendita di energia elettrica);</p> <p>Autonomia patrimoniale perfetta</p>	<p>Presenta costi di gestione più alti</p>
<p>L'IVA è deducibile.</p> <p>Possibilità di qualificarsi come Impresa sociale (D.Lgs. n. 112/17)</p>	<p>La costituzione/l'ingresso degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate (D.lgs. n. 175/2016) e alle richieste istruttorie della Corte dei Conti (si veda Deliberazione n. 77/2023/PASP Corte dei Conti)</p>
<p>La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile</p>	<p>E' un ente commerciale e, quindi, non è possibile la defiscalizzazione per gli incentivi, anche se gli impianti hanno una potenza inferiore a 200 kW in aggregato.</p>